



Inserimento di causali specifiche sul contratto a tempo determinato nel CCNL Commercio Anpit - Cisal

Lo scenario legato alle evoluzioni del mondo del lavoro, anche in conseguenza del periodo pandemico ed alla conseguente contrazione di carattere economico, ha determinato un mutamento delle condizioni sociali, rispetto alle quali il mondo del lavoro è tenuto a dare una risposta pronta ed efficace.

Rimanendo sempre valido il principio giuridico e sociale in base al quale la forma di lavoro paradigmatica è quella del tempo indeterminato, le esigenze di carattere produttivo ed economico, in connessione alle esigenze di lavoro, impongono tuttavia una valutazione attenta al legislatore — inteso a tutti i livelli, sia normativo che contrattuale — tesa a favorire comunque la strutturazione di rapporti di lavoro che consentano, per il lavoratore, l'ingresso in linea generale o il re-ingresso nel mondo del lavoro.

Il **Decreto Lavoro** ([DL n. 48/2023](#) convertito in [Legge n. 85/2023](#)), non solo ha abrogato il comma 1.1. dell'[art. 19 D.Lgs. n. 81/2015](#), ma soprattutto ha riformulato la disciplina prevista dal citato art. 19 andando, di fatto, a sostituire condizioni e limitazioni introdotte dal “Decreto Dignità”.

Tale modifica è stata prevista dall'art. 24, comma 1, 1-bis e 1-ter, del Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, il quale, per far fronte alle **esigenze di flessibilità** richieste dal mercato del lavoro, ha sostituito le **causali** presenti nell'[art. 19 D.Lgs. n. 81/2015](#) con le seguenti: - **specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);** - in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

La novità introdotta affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva che può definire nuove specifiche causali utili alla flessibilità.

La contrattazione collettiva Anpit-Cisal dimostra pertanto ancora una volta di essere innovativa ed al passo con gli interventi legislativi che ne valorizzano lo sviluppo.

Rilevato quindi che la norma ha introdotto la possibilità per la Contrattazione collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la stipula di contratti a tempo determinato, al fine di promuovere l'occupazione, nel nuovo CCNL Commercio Anpit-Cisal appena rinnovato sono state introdotte le seguenti specifiche causali:

- a) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
- b) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio aventi carattere straordinario od occasionale;
- c) quando l'assunzione avvenga per lavoratori con competenze specifiche, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata contrattuale superiore ai 12 mesi;
- d) quando l'assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività operativamente autonoma (nuovo cantiere, negozio, punto vendita ecc.) nei primi 36 mesi;
- e) quando l'assunzione avvenga in caso di appalto o proroga di appalto;
- f) quando l'assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori con più di 45 anni;
- g) quando l'assunzione si riferisca a lavoratori in cassa integrazione;
- h) quando l'assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi o soggetti percettori di Naspi;
- i) quando l'assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza impiego retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile;
- j) quando l'assunzione si riferisca a laureati da meno di tre anni per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo;

- k) quando l'assunzione si riferisca a soggetti che abbiano frequentato nei tre anni precedenti corsi di formazione a carattere specialistico;
- l) quando l'assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del Paese, ed in particolare nelle regioni del mezzogiorno.

In assoluta linea con la filosofia della contrattazione Anpit-Cisal e tenuto conto delle particolarità che possono contraddistinguere gli ambiti di applicazione del CCNL, le Parti sociali hanno confermato che in sede aziendale, mediante apposito Accordo di secondo livello, si potranno definire le specifiche ed ulteriori causali, contemplando le esigenze del settore con la promozione dell'occupazione e la stabilizzazione del personale dipendente.

Pertanto il CCNL Commercio Anpit-Cisal ha valorizzato il presupposto normativo introducendo importanti elementi a favore dell'occupazione, conciliando le esigenze aziendali con i bisogni e le opportunità dei lavoratori.

La valutazione ha interessato la categoria dei **giovani**, quando l'assunzione si riferisca a persone fino a 29 anni o quando l'assunzione si riferisca a laureati da meno di tre anni per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo.

A ciò si aggiunga la causale riferita a quelle **persone che per qualsiasi ragione siano finite ai margini del mondo del lavoro**, che abbiano più di 45 anni o che siano in Naspi o in Cassa integrazione, per favorire un pronto reingresso nel mondo del lavoro, al fine di valorizzarne le professionalità acquisite e ridare dignità al lavoro ed alla famiglia del lavoratore.

Inoltre si è andati nella direzione di valorizzare le istanze del mondo femminile grazie all'introduzione di diverse causali, quando l'assunzione si riferisca a **donne** di qualunque età, senza impiego retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Altro elemento che le parti sociali hanno inteso valorizzare è quello della **formazione**, alla luce di una sempre crescente esigenza del mondo del lavoro di avere lavoratori maggiormente qualificati e specializzati, mediante l'inserimento della causale finalizzata all'assunzione di soggetti che abbiano frequentato nei tre anni precedenti corsi di formazione a carattere specialistico.

Si è voluto intervenire ulteriormente altresì in un'**ottica geografica**, inserendo causali specifiche per le aree con un tasso di disoccupazione elevato al fine di favorire l'ingresso e la

permanenza nel mondo del lavoro, quando l'assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del Paese ed in particolare nelle regioni del mezzogiorno.

Ovviamente non potevano mancare le **esigenze del mondo produttivo** legate a particolari contingenza aziendali: quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo; quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio aventi carattere straordinario od occasionale; quando l'assunzione avvenga per lavoratori con competenze specifiche, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda e sia richiesta una durata contrattuale superiore ai 12 mesi; quando l'assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività operativamente autonoma (nuovo cantiere, negozio, punto vendita ecc.) nei primi 36 mesi.

Una analisi profonda quella effettuata dalle parti sociali nella stesura delle causali, che ha portato a valorizzare alcuni segmenti peculiari del tessuto produttivo, con la conseguente finalità di far lavorare più persone possibile, con la certezza che un lavoro, seppur a tempo parziale, è essenziale per garantire una esistenza libera e dignitosa, come previsto dall'articolo 36 della nostra Costituzione.

Proprio perché si ritiene che il lavoro fatto sia di grande interesse per la collettività, con specifico accordo e protocollo, le predette causali verranno rese operative per tutti i CCNL firmati prima dell'introduzione della norma.

I vari settori di riferimento della contrattazione collettiva Anpit-Cisal, hanno quindi contribuito a fornire gli elementi giuridici per limitare le contrazioni economiche del contingente periodo post pandemico e a dare occupazione, per far fronte alle trasformazioni del mondo del lavoro che pongono sempre nuovi e complessi interrogativi e grandissime sfide.

Una contrattazione collettiva di qualità deve sempre essere al passo con i tempi ed improntata a principi di flessibilità ed, in tal senso, Anpit e Cisal dimostrano di svolgere a pieno il proprio ruolo nelle relazioni industriali, improntato a valori di confronto e di sintesi nell'interesse della collettività tutta e del mondo del lavoro in senso lato.

Avv. Iconio Massara